

# **CONTRATTO DEFINITIVO ANNO 2019 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS ED IL SOGGETTO GESTORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI**

**Tra**

L'Agenzia di Tutela della Salute Val Padana (di seguito ATS), con sede legale nel comune di Mantova, in via dei Toscani n. 1, codice fiscale e partita IVA 02481970206, nella persona del Direttore del Dipartimento per la Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS) dott.ssa MARA CHIARA MARTINELLI nata a Borgofranco sul Po (MN) il 12/08/1957, domiciliata per la carica presso la sede della ATS, delegato alla firma del Direttore Generale, giusto Decreto n. 1 del 12.1.2018

**e**

il soggetto gestore FONDAZIONE SCARPARI FORATTINI ONLUS (di seguito ente gestore), con sede legale nel Comune di SCHIVENOGLIA in VIA GARIBALDI n° 25, codice fiscale 80017860208, partita IVA 01317830204, nella persona del sig. GIANFRANCO CALEFFI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx il 01/01/1900, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di legale rappresentante, per le unità d'offerta sociosanitarie sotto elencate;

Tipologia:	ADI ORDINARIA
Codice cudes:	016334
Denominazione:	<b>FONDAZIONE SCARPARI FORATTINI ONLUS</b>

---

Premesso che:

- con Deliberazione n. XI/1046 del 17/12/2018 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario per l'anno 2019, stabilendo, fra l'altro, che le ATS stipulino entro il 31/05/2019 con gli Enti gestori di ADI i contratti definitivi con efficacia dal 01/05/2019 al 31/12/2019;
- si rende necessario, in attuazione di quanto previsto con d.g.r. n. XI/1046 del 17/12/2018, procedere alla stipula di un contratto definitivo per il periodo dal 01/05/2019 al 31/12/2019;
- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale dell'Ente gestore di ADI con riferimento agli ambiti territoriali di erogazione in atto al 31/12/2018;
- dato, altresì, atto che con nota del Direttore Generale Welfare G1.2019.0014728 del 15/04/2019 è stato istituito presso la DG Welfare il Gruppo di Lavoro "Aggiornamento degli schemi tipo di contratto" finalizzato alla redazione di un documento di riferimento, coordinato con la programmazione regionale, per la stipula da parte delle ATS dei contratti con gli erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, i cui lavori dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019.

Si stipula quanto segue

## **ARTICOLO 1. Oggetto del contratto**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce, per il periodo indicato nel successivo articolo 3, i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell'Ente gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta ADI

di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia. Per quanto concerne la specifica tipologia d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella d.g.r. n. XI/1046 del 17/12/2018.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

## **ARTICOLO 2. Obblighi del soggetto gestore**

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le norme generali statali e regionali e quelle specifiche della/delle unità d'offerta oggetto del presente contratto.

Dichiara inoltre di indicare come distretto/i di operatività: ex ambiti distrettuali di Ostiglia e Suzzara.

Il soggetto gestore si impegna inoltre a:

a) concorrere al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 33/2009 e s.m.i. a carico degli enti gestori accreditati ed a contratto;

b) verificare che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;

c) informare l'assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità; informare inoltre della possibilità di accedere all'Ufficio relazioni con il pubblico e all'Ufficio di pubblica tutela della ATS;

d) partecipare a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;

e) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell'utente;

f) assistere gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale;

g) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;

h) accettare espressamente il sistema di rimodulazione così come previsto nel quadro del finanziamento di FSR 2019 di cui alla DGR 1046/2018, con la possibilità di mettere a disposizione dell'ATS l'eventuale quota di budget, rapportata ad anno, non completamente utilizzata;

i) erogare le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;

j) rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;

k) erogare le prestazioni in osservanza anche delle ulteriori indicazioni/adempimenti contenuti nella d.g.r. n. XI/1046 del 17/12/2018 e nella specifica normativa regionale pertinente, e per quanto di specifica attinenza, alla relativa tipologia di unità d'offerta oggetto del presente contratto;

l) rendersi disponibile affinché le persone assistite possano rimanere collegate con il proprio contesto familiare e sociale di riferimento;

m) garantire la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale;

n) garantire la continuità dell'assistenza al paziente in carico anche in caso di consumazione anticipata del budget;

o) le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.

### **ARTICOLO 3. Sistema tariffario e pagamenti**

La ATS è tenuta a erogare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia, secondo le modalità fissate nel presente contratto.

La ATS anticipa mensilmente acconti pari all'95% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, oppure, in caso di nuova unità d'offerta, del budget coerente con il piano di inserimento degli ospiti. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo annuale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo annuale, derivanti dalle classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dalla ATS al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole del presente contratto.

### **ARTICOLO 4. Utenti fuori regione**

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. Le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti in altre Regioni vengono remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia che l'ente gestore provvede a richiedere all'Asl di residenza dell'assistito. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori

riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

## **ARTICOLO 5. Budget**

Alla unità d'offerta è assegnato il budget di risorse indicato nell'allegata scheda di budget, parte integrante del presente contratto.

Il budget è comprensivo di tutte le procedure rendicontate in FE4 a carico del SSR lombardo, incluse le eventuali quote aggiuntive. Fanno eccezione solo i pazienti affetti da HIV a carico del Fondo Aids.

Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le regressioni tariffarie previste dalla Deliberazione n. XI/1046 del 17/12/2018: tra il 100% e il 106% la produzione viene finanziata per un valore pari al 40%. Oltre il 106% non viene garantita la remunerazione delle prestazioni.

## **ARTICOLO 6. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni**

Le prestazioni per le quali è previsto un flusso informativo di rendicontazione possono essere remunerate solo a seguito della corretta e puntuale trasmissione delle stesse.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

La ATS, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti.

## **ARTICOLO 7. Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Mantova.

## **ARTICOLO 8. Durata**

Il presente contratto ha validità dal 01 maggio 2019 sino al 31 dicembre 2019.

## **ARTICOLO 9. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali**

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.

## **ARTICOLO 10. Recepimento di disposizioni regionali**

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni. Così anche in relazione agli esiti del Gruppo di Lavoro "Aggiornamento degli schemi tipo di contratto" di cui in premessa.

## **ARTICOLO 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto**

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

Il soggetto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore in virtù del contratto.

In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

## **ARTICOLO 12. Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

## **ARTICOLO 13. Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

Mantova, 31/05/2019

Il Direttore del Dipartimento PAAPSS  
della ATS Val Padana  
*MARA CHIARA MARTINELLI*

Il Legale Rappresentante  
del Soggetto Gestore (o suo delegato)  
*GIANFRANCO CALEFFI*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*